

DOMANDA DI FUSIONE FRA SOCIETÀ

Le sottonotate Società:

Matr.	Sigla	Denominazione	Campionato di appartenenza
.....
.....

hanno deciso la loro fusione, dando origine alla nuova Società:

Sigla: Denominazione:

(Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello Statuto Sociale o deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole che la compongono)

con sede nel Comune di (Prov.) (CAP))

Indirizzo della sede sociale:

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig.

Via /Piazza

Comune di (Prov.) (CAP))

Timbro e firma del Presidente nuove Società

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente i firmatari prestano il proprio consenso, per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo, secondo le modalità e nei limiti di cui all'allegata informativa.

Nell'esprimere parere favorevole/negativo (1) il Comitato Regionale

attesta:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale;
- che le società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni;
- che le società che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni di Province e/o Regioni diverse confinanti;
- che le società che richiedono la fusione non hanno modificato sede sociale e, fatta eccezione per quelle aventi sede nello stesso Comune, non sono state interessate a fusioni nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della pratica, si allegano i seguenti documenti:

- verbali disgiunti delle assemblee dei soci di ciascuna Società;
- verbale dell'assemblea congiunta della Società (atto costitutivo - elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi);
- nuovo statuto sociale.

Data di presentazione della richiesta al Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale

Timbro e firma

Fusione approvata dal Presidente Federale.

Il Segretario della F.I.G.C.

Il Presidente della F.I.G.C.

Timbro e firma

Timbro e firma

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

_____ (Denominazione)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, si conviene a stipula quanto segue:

Tra i signori:

1 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

2 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

3 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

4 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

5 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

6 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

7 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

8 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

9 _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____
professione _____ (codice fiscale: _____);

1 - è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Dilettantistica

denominata _____

con sede in _____ CAP _____

alla via/piazza _____ n. _____, presso _____.

2 - L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento al fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'agglomeramento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

3 - Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

4 - L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

5 - L'Associazione è retta dallo Statuto, composto dai suoi 25 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

6 - I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri:

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali;

_____ alla carica di Vice Presidente;

_____ alla carica di Segretario - Tesoriere,

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dallo Statuto.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.



Firme del Presidente e di altre due persone: _____

COPIA INTEGRALE DELLO STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA _____

(Denominazione)

Art. 1 – È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica _____,

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in _____,

alla via/piazza _____ n. _____ – C.A.P. _____.

Art. 2 – L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del C.O.N.I.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 – I colori sociali sono: _____.

Art. 4 – L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 – Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva, costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e/o da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 – Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annuali, o periodiche (ad esempio, mensili), dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari, dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti Pubblici, o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 – L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto), che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione, durante la sua vita, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 – Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche, di ambo i sessi, di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita estemazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Per entrare a far parte dell'Associazione deve essere prodotta domanda scritta, controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono sui requisiti del presentato.

La domanda di chi non abbia raggiunto la maggiore età dovrà essere presentata controfirmata dai genitori, o da chi ne fa le veci. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 9 – Le domande di ammissione vengono esaminate, approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che, in caso di reiezione della domanda, ne indica le motivazioni.

Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa periodica, o annuale, di cui all'Art. 6, lettera a) e b) del presente Statuto.

Il socio, che non presenti per iscritto le proprie dimissioni entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, conserverà la qualifica anche per l'anno sportivo successivo, con il conseguenziale obbligo del versamento della quota, di cui all'Art. 6, lettera a) e b).

Art. 10 – Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) *soci fondatori*: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, hanno dato vita all'Associazione;
- b) *soci ordinari*: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, che abbiano conseguito la maggiore età ed abbiano versato la quota associativa periodica, o annuale, di cui all'Art. 6, lettera a), esercitano il diritto di voto.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo, incluso il diritto elettorale passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 – I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti prescritti dall'Art. 18, nonché a partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Essi hanno, inoltre, diritto – come dallo specifico Regolamento – a frequentare i locali e gli impianti sportivi, dei quali fruisce l'Associazione.

Art. 12 – La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine, eventualmente stabilito dal Regolamento Interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione, di cui all'Art. 8;
- d) per radiazione, nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, e/o di comportamento contrario alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni, di cui alle lettere b) e c) di questo Art. 12, sono deliberate dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato.

In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla relativa decisione.

La quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. In ogni caso, è esclusa la rivalutabilità.

Art. 13 – Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria, o straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;

Art. 14 – L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, nella sede – se esistente – dell'Associazione, o in sito ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata postale A.R., elettronica, fax o telegramma, spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ai rispettivi domicili, risultanti dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può essere eseguita anche a mezzo raccomandata a mano, recapitata al destinatario entro il termine di otto giorni, di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria, o straordinaria.

A) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo, accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni sportivi, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare e sulla periodicità della quota associativa, di cui all'Art. 6, nonché sull'ammontare e sulla tempistica di eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento, che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria, o del Consiglio Direttivo, o del Presidente, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Collegio dei Probitari.

B) L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata, avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci.

In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera:

sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
sull'integrazione degli Organi sociali elettivi, qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno;
sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione, nel rispetto della relativa normativa.

Art. 15 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni, di cui all'Art. 22.

Art. 16 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative annuali, o periodiche, di cui all'Art. 6, lettera a).

Il voto assembleare è singolo.

I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati, da ciascun associato, anche a mezzo delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 17 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della riunione e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza previste dall'Art. 15.

Art. 18 – Coloro che intendono essere eletti, o rieletti, alle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente pro-tempore.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione, con i requisiti di cui all'Art. 8;
- non avere riportato, nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive, complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I., o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui a questo Art. 18, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto esclusivamente da associati.

Si compone del Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, eletto dallo stesso Consiglio Direttivo al suo interno, e da Consiglieri, in numero di almeno tre.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni sportivi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo indice, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente il Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti il Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società, od Associazioni Sportive, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, o del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

La carica di Presidente, o di Vice Presidente, o di Consigliere, è incompatibile con quella di Componente il Collegio dei revisori del Conti e/o del Collegio dei Probiviri se istituiti dall'Assemblea. Il componente del Consiglio Direttivo che, nel corso dello stesso esercizio sociale, risulta assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 20 – Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria, nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale, da presentare all'Assemblea, nonché i Regolamenti interni, incluso quello di cui agli Artt. 11 e 12.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva ed amministrativa dell'Associazione e su quanto stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente, nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo designa, nel suo seno, il Presidente della riunione.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o, in assenza di quest'ultimo, da un Segretario appositamente nominato.

Art. 21 – Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo dirige l'associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione delle eventuali attività commerciali posta in essere accanto all'attività istituzionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 – La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.

La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei quattro quinti degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, per delibera dell'Assemblea generale dei soci, a finalità esclusivamente sportiva (ad esempio ad altra Associazione, avente finalità analoghe), ai sensi dell'art. 90, comma 18, n. 6 della Legge n. 289/2002.

Art. 23 – Tutte le eventuali controversie interne tra i soci, o tra questi e l'Associazione, o tra i soci ed uno o più Organi dell'Associazione, sono sottoposte alla competenza ed alla decisione di un Collegio di Proibiviri, composta da almeno tre membri, da nominarsi dall'Assemblea, che designerà, all'interno del Collegio, il Presidente.

La decisione del Collegio dei Proibiviri (che sarà adottata a maggioranza, con l'eventuale voto doppio del Presidente) è inappellabile.


Art. 24 – Nell'ipotesi di irregolare funzionamento, o di grave irregolarità di gestione, o di grave infrazione all'ordinamento sportivo, si procederà alla nomina del Collegio di Proibiviri, di cui all'Art. 23, al quale è demandata ogni determinazione in merito.

Art. 25 – Tutte le cariche e/o gli incarichi, di cui al presente Statuto, hanno una durata di quattro sportivi sportivi.

Art. 26 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL PRESIDENTE

Spett.le
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
L.N.D. – F.I.G.C.
Strettola Sant'Anna Alle Paludi, 115
80142 NAPOLI

2018/2019

ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETÀ:

I sottoscritti dichiarano di essere pienamente a conoscenza dei Regolamenti, delle norme e delle disposizioni della F.I.G.C. e della L.N.D. e di accettarli incondizionatamente.

PRESIDENTE: _____ firma _____

VICE-PRESIDENTE: _____ firma _____

Segretario: _____ firma _____

Cassiere: _____ firma _____

Consiglieri:

Firme:

Data _____

IL PRESIDENTE

TIMBRO
TONDO